

TITOLO 1

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita l'Associazione "Koinè Studi e Ricerche" successivamente detta Associazione, quale libera associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, non avente scopo di lucro.

Articolo 2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale a Venezia, Castello 450.

Articolo 3 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 (Scopi)

Scopo dell'Associazione è quello di effettuare e/o promuovere e/o realizzare studi, seminari, ricerche anche di carattere scientifico, formazione, attività di certificazione e di consulenza, pubblicazioni anche di carattere elettronico, connesse con gli eventi politico culturali che avvengono nel nostro tempo.

Adottando direttive internazionali e modelli e/o standard formativi di eccellenza, l'Associazione ha lo scopo di favorire, la formazione scientifica di giovani ricercatori, favorendone gli studi sperimentali, lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca. Promuovere ricerche in collaborazione con istituti universitari, di ricerca e con ordini professionali. Nel fornire formazione in ambito multidisciplinare assume carattere prevalente, ma non esclusivo, la specializzazione medica, clinica, diagnostica, di laboratorio ed in senso più generale ospedaliera.

Rientra nello scopo sociale la formazione professionale anche dove è prevista l'erogazione di Crediti Formativi (ad esempio l'Educazione Continua in Medicina, ma anche in altre discipline). In questi casi l'Associazione si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie per il rispetto e l'attuazione delle disposizioni che gli Enti nazionali ed internazionali competenti predispongono. Questa attività può essere svolta, laddove necessario e richiesto, anche in collaborazione con istituti universitari, di ricerca e con ordini professionali ovvero con istituzioni di diritto privato

L'Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, di attuare ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali in materie, quali: la politica di sviluppo e della occupazione; la cultura e l'arte; l'istruzione e la ricerca scientifica; la sicurezza sociale; la difesa dell'ambiente e del territorio; i temi afferenti all'Unione Europea ed agli organismi internazionali.

Articolo 5 (Adesioni ed affiliazioni)

L'Associazione può aderire a programmi ed iniziative di altri Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali anche in ambito formativo multidisciplinare.

Titolo 2 – I Soci

Articolo 6 (Dei Soci)

Può richiedere l'iscrizione all'Associazione qualunque cittadino di provata dignità morale e civile, nel pieno dei propri diritti civili, senza discriminazione di età, sesso, nazionalità, confessione e professione.

L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Ordinari, Collettivi, Finanziatori e Onorari.

La domanda di ammissione firmata individualmente deve pervenire alla Segreteria della Società e deve essere corredata da: a) curriculum vitae, b) presentazione di due membri dell'Associazione o di autorevoli e riconosciuti esperti esterni

all'Associazione. Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, al quale compete accettarle o meno.

La quota sociale di iscrizione è obbligatoria ed intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa.

Articolo 7 (Soci fondatori)

E' Socio Fondatore e riveste tale carica a vita colui che ha partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Articolo 8 (Soci ordinari)

E' Socio Ordinario colui che, ammesso in Associazione, si identifica con i valori e gli obiettivi espressi e nelle attività realizzate dall'Associazione stessa.

Articolo 9 (Soci Onorari)

I Soci onorari sono tutti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, siano stati ammessi a tale categoria con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Onorario è esonerato dal pagamento delle quote annuali e non ha diritto al voto.

Articolo 9 bis (Soci Collettivi)

Sono Soci collettivi le Associazioni, pubbliche o private il cui Consiglio di Amministrazione delibera l'adesione all'Associazione.

L'iscrizione può avvenire anche con accordi collettivi ed implica la corresponsione delle quote sociali in proporzione al numero di aderenti.

Nelle votazioni il Socio Collettivo è rappresentato da un delegato che esprime la rappresentanza della propria Associazione. In caso di votazione il suo voto è unitario.

Articolo 9 ter (Soci Finanziatori)

Sono Soci finanziatori coloro che nel rispetto dell'apposito regolamento contribuiscono alla costituzione e alimentazione del Fondo Patrimoniale.

La contribuzione al Fondo Patrimoniale avviene nei termini e modi definiti dall'apposito Regolamento.

Negli organismi nei quali hanno diritto di voto la loro partecipazione avviene in modo proporzionale alle singole quote versate al Fondo Patrimoniale come certificate al momento di convocazione al voto dell'organismo sociale.

La qualifica di Socio finanziatore è trasmissibile nelle modalità previste dalle disposizioni associative relative ai Soci solo a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 10 (Diritti dei Soci)

Diritti dei Soci sono:

1. la partecipazione, con diritto di voto alle assemblee associative, ad esclusione dei Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali;
2. fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli Organi sociali;
3. esprimere al Consiglio di Amministrazione indicazioni, suggerimenti e proposte riguardanti le attività dell'Associazione.

Articolo 11 (Doveri dei Soci)

Doveri dei Soci sono:

1. osservare le disposizioni dello Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali;
2. corrispondere le quote associative ed i contributi straordinari determinati dall'Assemblea;
3. partecipare agli incontri degli organismi sociali nei quali ha diritto di delega o rappresentanza. In caso di assenza per 3 incontri consecutivi e comunque ingiustificata è prevista l'automatica decadenza dall'incarico.

Articolo 11 bis (Esclusione e Recesso)

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che con il proprio comportamento si ponga contro gli scopi dell'Associazione. Contro la deliberazione di esclusione l'associato può ricorrere alla prossima Assemblea dei Soci successiva al giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi Socio, in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in cui essa è stata presentata, purché sia stata presentata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da Soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati. I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non conservano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo 3 – Gli Organi sociali

Articolo 12 (Definizioni degli Organi sociali)

Gli Organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci o dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Garanti

Articolo 13 (Costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e quando se ne ravvisi la necessità, entro 120 giorni dalla chiusura dell'Esercizio, per l'approvazione del Bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci. Può essere convocata in via Straordinaria anche dal Consiglio di Amministrazione qualora ne ravvisi l'esigenza e l'urgenza.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria anche se convocata per le variazioni del presente Statuto è validamente costituita in prima convocazione qualora vi sia la presenza di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione, da indirsi entro 24 ore dalla prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Laddove previsto e preventivamente comunicato è possibile la partecipazione e l'esercizio di voto anche per via telematica.

Articolo 14 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- b) eleggere alla decadenza il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Garanti;
- c) eleggere alla decadenza i Consiglieri in Consiglio di Amministrazione;
- d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporre;
- e) promulgare, modificare e revisionare le Norme e Regolamenti che governano l'Assemblea. Può dare indicazioni di indirizzo ad altri Organi sociali per le Norme ed i Regolamenti di loro pertinenza;
- f) promulgare, modificare e revisionare il Codice Etico interno.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporre.
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno voto eccezion fatta del Presidente dell'Assemblea qualora si manifesti una parità.

Le deliberazioni relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Tutte le votazioni che non riguardano persone sono a voto palese.

Articolo 15 (Luogo di convocazione)

Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la sede indicata nell'avviso/nella lettera di convocazione.

Articolo 16 (Formalità per la convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente mediante comunicazione scritta, ai recapiti indicati dal Socio per la corrispondenza, a ciascun Socio avente diritto almeno otto giorni prima di quello di svolgimento. E' parimenti prevista la pubblicazione dell'avviso anche nel sito internet dell'Associazione.

Articolo 17 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea ovvero in caso di legittimo impedimento da persona da questi indicata.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che potrà avvalersi di appositi incaricati, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita, risolvere eventuali contestazioni, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedure di votazione nonché la redazione del verbale.

Articolo 18 (Diritto d'intervento in Assemblea)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. La regolamentazione di tempi e modi viene definita dal Presidente dell'Assemblea.

Il diritto d'intervento è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.11 ed ai specifici regolamenti.

Articolo 19 (Rappresentanza nell'Assemblea)

Ogni Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci. Consiglieri e Sindaci non possono farsi delegare.

Articolo 20 (Deliberazioni assembleari)

Laddove non espressamente indicato l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dell'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 21 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 9. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri nominano al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Segretario. Nominano anche il Direttore del Comitato Scientifico tra i membri del Comitato medesimo.

In caso di dimissioni, rinuncia, decadenza per inadempienza degli obblighi o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione:

1. l'indicazione al Comitato Scientifico dell'indirizzo sul quale formulare il piano culturale, formativo, scientifico e di ricerca, sulla base degli scopi e dell'indirizzo sociale;
2. la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché la relazione annuale sociale;
3. l'accettazione dei Soci Ordinari e la nomina dei Soci d'Onore;
4. la deliberazione dei regolamenti e disposizione interessanti la vita dell'Associazione;
5. la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
6. la predisposizione ed ufficializzazione delle variazioni allo Statuto proposte direttamente o pervenute da inviare all'Assemblea per l'approvazione.
7. l'organizzazione di tutte le iniziative ed attività sociali secondo gli indirizzi definiti dai vari organismi e responsabili associativi;
8. la gestione economica e contrattuale degli impegni per lo svolgimento dello scopo sociale;
9. la decisione su tutte le questioni sociali non di competenza dell'Assemblea;
10. l'assegnazione di incarichi speciali e/o straordinari anche a non Soci
11. la definizione delle quote sociali annuali e di iscrizione

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e per alzata di mano. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente o qualora questi fosse assente del Socio più anziano.

Tutte le deliberazioni sono verbalizzate e rese pubbliche. Non sono rese pubbliche le motivazioni delle delibere riguardanti le persone.

Se il Consiglio di Amministrazione ne rileva la possibilità, può assegnare un rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento della carica.

Articolo 22 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio si riunisce secondo un calendario definito ad inizio anno ed ogni volta ne sussista l'esigenza.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri e comunque nel rispetto di un calendario annualmente predisposto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche via fax o in altra forma telematica, a ciascun membro almeno quattro giorni prima della data.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da suo delegato ovvero, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione solo se convocato in via straordinaria.

Decadono dalla carica i Consiglieri che risultino assenti ingiustificati per 2 sedute consecutive, ovvero per 3 sedute in un anno.

Articolo 23 (Verbalizzazione delle riunioni degli Organi sociali)

Di ogni seduta degli Organi sociali si redige apposito verbale.

I verbali ed eventuali delibere e/o disposizioni dopo la loro lettura nella successiva seduta in caso di accettazione viene messo agli atti.

Articolo 24 (Direttore Generale)

Il Direttore Generale collabora con il Presidente per il raggiungimento dello scopo sociale. Ha la responsabilità di gestire l'organizzazione delle iniziative sociali.

La sua carica ha la durata di 3 anni e può essere rieletto

Viene nominato dal Presidente, sentito il parere dei Soci Finanziatori.

Può essere esterno all'organizzazione.

Articolo 25 (Comitato Scientifico)

E' costituito con funzioni di indirizzo e di strategia da esponenti del mondo accademico, della cultura, delle scienze, delle tecnologie, imprenditoriale, sociale che abbiano espresso una particolare competenza e conoscenza delle tematiche alle quali fanno riferimento le loro professioni. Il Comitato Scientifico ha carattere consultivo e di indirizzo ed esprime il proprio parere su nuovi progetti, iniziative scientifiche, culturali, formative e pubblicazioni. La nomina avviene dal Consiglio di Amministrazione su indicazioni specifiche pervenute e può coinvolgere anche Soci dell'Associazione.

I membri rimangono in carica fino a loro rinuncia.

Il funzionamento del Comitato Scientifico è definito con apposito Regolamento.

Propongono al Consiglio di Amministrazione il Direttore per la nomina.

Articolo 25 bis (Direttore del Comitato Scientifico)

Governa, presiede e rappresenta in pubblico il Comitato Scientifico. Ha la responsabilità di ottenere il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico.

La sua carica ha la durata di 3 anni e può essere rieletto.

Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato Scientifico definendone la durata in carica.

Può essere esterno all'organizzazione.

Articolo 26 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:

- presiede il Consiglio di Amministrazione
- promuove e coordina l'attività dell'Associazione;
- assicura la necessaria attuazione del programma ed il massimo grado di integrazione ed armonizzazione tra le attività;
- assicura, attraverso il confronto democratico, la piena coerenza dello svolgimento delle azioni con i principi e gli scopi dell'Associazione;
- adotta, altresì, i provvedimenti di urgenza riferendone alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione .
- qualora la situazione economica dell'Associazione lo consente, può essere remunerato per l'opera svolta

La sua carica ha la durata di 3 anni.

Il Presidente ha la esclusiva facoltà di proporre variazioni al Titolo 1 dello Statuto; ha inoltre la facoltà di nominare i Vice Presidente con le deleghe in caso di suo impedimento ad esercitarle.

Titolo 4 – Patrimonio, Entrate, Esercizio Sociale**Articolo 27 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dagli eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
3. fondi patrimoniali appositamente costituiti e governati secondo un apposito regolamento

Articolo 28 (Entrate)

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri scopi sono costituite:

- dalle quote versate dai propri Soci nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e da qualsiasi altro apporto finanziario da parte degli stessi;
- dall'apporto di persone fisiche e giuridiche, nonché di enti pubblici e privati, tramite contributi o elargizioni;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di qualsiasi natura;
- dall'eventuale ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse ovvero dalla prestazione di servizi, in conformità agli scopi perseguiti ed anche nei confronti di terzi;
- da ogni altra entrata anche non prevista dall'art. 27 che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 29 (Esercizio sociale)

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione, presenta all'approvazione dell'Assemblea un bilancio consuntivo per il precedente esercizio chiuso al 31 dicembre e, se del caso, un bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Qualora il bilancio consuntivo presenti delle passività, l'Assemblea può deliberare l'ammontare del contributo straordinario da ripartire tra i Soci a congruaglio. In caso di residui attivi di gestione, gli stessi dovranno obbligatoriamente

essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto e devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Lo stato economico, finanziario e patrimoniale è documentato dai bilanci annuali – preventivo e consuntivo – redatto dall'Amministratore e sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale darà esecuzione alle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nella materia del presente articolo.

In caso di cessazione dell'Associazione il patrimonio è devoluto secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con votazione espressa a maggioranza alla presenza di tutti i membri. La devoluzione sarà a favore di altra istituzione che dia garanzia di perseguire efficacemente scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

Titolo 5 – Incarichi operativi ed incompatibilità**Articolo 30 (Incarichi operativi)**

Per l'organizzazione dell'attività dell'Associazione possono essere affidati incarichi anche epicali a vario titolo anche a non Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nel conferire ogni incarico, deve precisarne i caratteri e la natura e l'eventuale compenso.

Articolo 31 (Incompatibilità)

La carica di Consigliere di Amministrazione è resa incompatibile con qualsiasi altra attività che, esercitata in proprio, si ponga oggettivamente in contrasto con le finalità sociali.

In simili eventualità, spetta all'interessato, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, optare per l'una o l'altra attività. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di radiazione.

E' obbligo del Socio indicare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse nell'esercizio di particolari incarichi e/o funzioni, anche qualora questa dichiarazione non sia richiesta da Autorità e/o dalla Legge.

Titolo 6 – Norme e sanzioni disciplinari**Articolo 32 (Comportamenti dei Soci)**

I Soci si impegnano ad assumere tutte le azioni necessarie per non arrecare danno alcuno all'Associazione sia in forma diretta che indiretta.

Articolo 33 (Sanzioni disciplinari)

In caso di inadempienza da parte di un Socio sono comminabili le seguenti sanzioni:

1. ammonizione;
2. sospensione condizionata;
3. sospensione a termine;
4. radiazione.

Tutte le sanzioni sono definite dal Collegio dei Garanti che le comunica al Consiglio di Amministrazione per la sua attuazione.

Titolo 7 – Altri Organi**Articolo 34 (Altri Organi sociali)**

Qualora necessario, possono essere eletti i seguenti ulteriori Organi dell'Associazione:

1. il Collegio dei Sindaci o dei Revisori dei Conti;
2. il Collegio dei Garanti;

Articolo 35 (Collegio dei Sindaci o dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra i Soci o anche non Soci.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Sarà compito dei revisori sorvegliare gli atti di gestione, la provenienza dei contributi e la loro erogazione in relazione alle spese ed inoltre revisionare il bilancio annuale proposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 36 (Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Su formale richiesta di un Socio o di un Organo sociale, sarà compito dei Garanti controllare la correttezza e la congruità rispetto agli scopi dell'Associazione e del Codice etico dei comportamenti e degli atti di tutti gli organismi e dei relativi singoli membri.

Le decisioni dei Garanti devono essere prese all'unanimità e sono inappellabili. I Garanti non sono tenuti a rendere ragione delle loro decisioni se non in via riservata al Presidente.

Titolo 8 – Scioglimento e disposizioni inerenti agli scopi non lucrativi

Articolo 37 (Scioglimento)

Al termine della durata dell'Associazione ed in ogni caso di scioglimento anticipato della stessa, deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile, si procederà alla sua liquidazione con le modalità stabilite dall'Assemblea che nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 38 (Disposizioni inerenti gli scopi non lucrativi)

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Organismi che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a scopi di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo 9 – Regolamenti e Controversie

Articolo 39 (Regolamenti)

Le norme relative al funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione, saranno oggetto di uno o più appositi Regolamenti Interni redatti a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 40 (Controversie)

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento dell'Associazione, o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti tra associati,

ovvero tra associati e l'Associazione, suoi Organi, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'Associazione. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà, secondo equità e senza formalità di procedura, a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione e il suo lodo sarà inappellabile.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi.

Tutte le eventuali controversie della specie saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre arbitri, di cui due scelti dalla parte interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale provvederà il Presidente del Tribunale di Venezia.

Al Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Articolo 41 (Disposizione applicabili)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei regolamenti eventualmente adottati si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.